



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III DIPARTIMENTO – 3° SERVIZIO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 18 “TRASPORTI”

REGOLAMENTO

**PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI
IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA**

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 27/01/2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Art. 2 - Fonti normative

Art. 3 - Commissione d'esame

Art. 4 - Calendarizzazione delle sessioni d'esame – Bando pubblico

Art. 5 - Requisiti soggettivi per l'ammissione alla sessione d'esame

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

Art. 7 - Adempimenti preliminari alle prove d'esame

Art. 8 - Ammissione all'esame

Art. 9 - Prove d'esame

Art. 10 - Modalità di svolgimento delle prove d'esame

Art. 11 - Valutazione delle prove d'esame

Art. 12 - Rilascio dell'attestato di idoneità professionale

Art. 13 - Adeguamento normativo

Art. 14 - Entrata in vigore

Allegato "A"

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi, l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori dalla fattispecie relativa ai “*trasporti in conto proprio*” di cui all'articolo 31 della Legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso un corrispettivo.
2. L'idoneità professionale è uno dei requisiti necessari per l'esercizio della predetta attività. Essa sussiste se è posseduta dalla persona designata a dirigere l'attività, il cosiddetto **gestore dei trasporti**.
3. L'idoneità professionale del gestore dei trasporti è accertata attraverso uno specifico **esame di idoneità professionale**.
4. Il presente Regolamento disciplina le modalità per sostenere tale esame presso la Città Metropolitana di Catania e, per coloro che l'hanno superato, le procedure per il conseguimento dell'**attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci**.
5. Sono consentite due sole tipologie di esame:
 - a) esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci in ambito **nazionale ed internazionale** (esame completo);
 - b) esame integrativo per il conseguimento del titolo di cui al predetto punto a) da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.

Le attuali disposizioni normative non consentono, a differenza del passato, di poter conseguire l'idoneità professionale relativa al trasporto di merci nel solo ambito nazionale. Pertanto, con l'esame integrativo, viene data la possibilità, a coloro che in passato hanno conseguito l'idoneità professionale nel solo ambito nazionale, di poterla estendere all'ambito internazionale.

Art. 2 - Fonti normative

1. Oltre che dal presente Regolamento, la materia è disciplinata, in particolare, dalle seguenti fonti normative:
 - Legge 6 giugno 1974, n. 298 “*Istituzione dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada*”;
 - Decreto del Ministero dei Trasporti 16 maggio 1991, n. 198 “*Regolamento di attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la Direttiva del Consiglio n. 561 del*

12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;

- Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 *“Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione Europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;*

- Decreto Legislativo 28 dicembre 2001, n. 478 *“Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi”;*

- Decreto del Ministero dei Trasporti 28 aprile 2005, n. 161 *“Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”;*

- Circolare del Ministero dei Trasporti 23 giugno 2006, n. 3/2006 *“Disposizioni in materia di accesso alla professione autotrasporto di viaggiatori e di merci in conto terzi”;*

- Circolare del Ministero dei Trasporti 9 novembre 2006, n. 5/2006 *“Corsi di formazione ed esami di idoneità professionale autotrasportatori di merci e viaggiatori per conto di terzi”;*

- Decreto dell’Assessorato Regionale Trasporti 19 ottobre 2007, n. 116 *“Istituzione presso le province regionali della Sicilia delle Commissioni d’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada”;*

- Decreto del Ministero dei Trasporti 14 gennaio 2008, n. 126 *“Prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di viaggiatori – quesiti e tipi di esercitazione”;*

- Decreto dell’Assessorato Regionale Trasporti 19 novembre 2008, n. 77 *“Modifica del decreto 19 ottobre 2007, concernente istituzione presso le province regionali della Sicilia delle Commissioni d’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada”;*

- Decreto dell’Assessorato Regionale Trasporti 22 settembre 2009, n. 47/GAB *“Nuove norme sull’istituzione presso le province regionali della Sicilia delle Commissioni d’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada. Revoca dei decreti 19 ottobre 2007 e 19 novembre 2008”;*

- Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio *che stabilisce Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;*

- Decreto del Ministero dei Trasporti 25 novembre 2011, n. 291 “*Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio*”;
- Decreto del Ministero dei Trasporti 8 luglio 2013, n. 79 “*Attuazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, concernente le condizioni relative al requisito di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada per conto di terzi e dell’articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, concernente i quesiti e gli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale*”;
- Circolare del Ministero dei Trasporti 16 dicembre 2013, n. 9/2013 “*Esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci e viaggiatori*”;
- Circolare del Ministero dei Trasporti 28 gennaio 2015, n. 1812 “*Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti relativi alla circolare 9/2013 della Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità e del Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi*”;
- Regolamento (UE) 15 luglio 2020, n. 1055/2020, del Parlamento Europeo e del Consiglio *che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada.*

Art. 3 - Commissione d’esame

1. Gli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per conto di terzi (nel seguito, per brevità, indicati semplicemente come “**esami**”) vengono svolti con le modalità previste dal presente Regolamento, al fine di garantire trasparenza ed uniformità di trattamento, nonché di assicurare, nel contempo, economicità, celerità di espletamento e rispetto delle norme di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.
2. Lo svolgimento degli esami avviene secondo le direttive impartite da un’apposita Commissione d’esame, nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
3. La Commissione d’esame è formata da esperti nelle materie d’esame, secondo la seguente composizione:
 - a) il dirigente del Servizio competente della Città Metropolitana di Catania, o un suo delegato con qualifica di dirigente, con funzioni di Presidente;

- b) un dipendente della Città Metropolitana di Catania, inquadrato nella categoria D, con funzioni di Segretario;
- c) un dirigente del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, designato dal dirigente generale;
- d) un funzionario del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, designato dal dirigente generale.
4. Per ogni componente effettivo della Commissione viene nominato un componente supplente, il quale partecipa alla seduta della Commissione, per l'intera sua durata, solo in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
5. Gli otto componenti della Commissione d'esame (quattro effettivi e quattro supplenti) sono nominati con decreto del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Catania e durano in carica tre anni.
6. La Commissione ha sede presso i locali della Città Metropolitana di Catania.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal competente Ufficio della Città Metropolitana di Catania.
8. Ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti, il Presidente della Commissione provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi, almeno sette giorni prima di ogni seduta, comunicandola per conoscenza ai componenti supplenti.
9. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla segreteria della Commissione, che provvede, anche in deroga ai termini temporali previsti dal precedente comma 8 del presente articolo, a contattare il componente supplente per sincerarsi della sua partecipazione alla seduta in sostituzione del componente effettivo.
10. Qualora il componente supplente fosse anch'esso impossibilitato a partecipare alla seduta della Commissione, il Presidente provvede a rinviarla ad altra data, non essendo consentito lo svolgimento della seduta in assenza anche di uno solo dei quattro componenti (effettivo o supplente) della Commissione.
11. Ogni qualvolta si riunisce la Commissione, ivi incluse le sedute per lo svolgimento delle prove d'esame, viene redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti della stessa, riportante tutte le operazioni svolte e le valutazioni effettuate dalla Commissione.
- I verbali devono consentire, a posteriori, la ricostruzione delle attività svolte dalla Commissione.

Art. 4 - Calendarizzazione delle sessioni d'esame – Bando pubblico

1. Entro il 15 gennaio di ogni anno, il Dirigente del Servizio competente della Città Metropolitana di Catania provvederà, con propria determinazione, a fissare il numero delle sessioni d'esame che verranno indette durante l'anno, nonché i termini entro cui presentare le domande di ammissione alle varie sessioni d'esame, in modo da distribuire nel corso dell'anno lo svolgimento delle varie prove d'esame.

2. In relazione al numero di istanze di ammissione pervenute o ad altre motivate cause, il Dirigente del competente Servizio della Città Metropolitana di Catania potrà assumere, nel corso dell'anno, una diversa determinazione in ordine al numero delle sessioni d'esame da indire e/o ai termini entro cui presentare le istanze di ammissione agli esami.

3. Per ogni sessione d'esame, occorrerà che sia almeno pari a sette il numero delle istanze pervenute per l'ammissione all'esame, stabilendo sin da adesso che, in caso contrario, si procederà ad unificare la sessione d'esame di che trattasi con la successiva.

Qualora, pur unificando le due sessioni d'esame, non si riesca a raggiungere il predetto numero minimo di istanze, l'esame unificato verrà svolto ugualmente.

4. Nel caso in cui, per una determinata sessione d'esame, sia pervenuto un notevole numero di istanze per l'ammissione all'esame, è data facoltà alla Commissione esaminatrice di stabilire più sedute d'esame per la medesima sessione.

5. Nel rispetto della calendarizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo e di quanto prescritto dal presente Regolamento, il Responsabile del competente Ufficio della Città Metropolitana di Catania, per ogni sessione d'esame, provvederà ad approvare il Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame, contenente tutti gli elementi necessari per lo svolgimento del procedimento relativo all'esame, indicati nel successivo comma 8 del presente articolo, ivi incluso il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione all'esame.

6. Per ogni sessione d'esame, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame decorrerà dalla data di approvazione del relativo Bando pubblico e, pertanto, non saranno prese in considerazione le istanze che verranno presentate prima del provvedimento di approvazione del Bando pubblico.

7. Almeno trenta giorni prima del termine ultimo stabilito per la presentazione delle istanze, il competente Ufficio della Città Metropolitana di Catania provvederà ad inviare il Bando, per la sua pubblicazione, all'Albo Pretorio e al sito istituzionale dell'Ente: www.cittametropolitana.ct.it, nella sezione "Avvisi on-line" della home page.

Per una maggiore divulgazione del Bando, questo potrà essere inviato anche ad altre Amministrazioni affinché provvedano alla sua pubblicazione.

8. Il Bando pubblico deve riportare:

- i requisiti soggettivi per l'ammissione alla sessione d'esame (v. articolo 5);
- le modalità di presentazione delle istanze di ammissione all'esame (v. articolo 6);
- le cause di esclusione dei candidati (v. articolo 8);
- le modalità di effettuazione degli esami e i criteri di valutazione dei candidati (v. articoli 10 e 11);
- le modalità per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale (v. articolo 12).

Art. 5 - Requisiti soggettivi per l'ammissione alla sessione d'esame

1. Possono essere ammessi alla sessione d'esame coloro che, alla data di scadenza stabilita dal relativo Bando per la presentazione delle domande di ammissione, risultano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato;
- b) residenza anagrafica o iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, residenza normale in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Catania;
- c) maggiore età;
- d) non essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
- e) non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423/1956 e successive modifiche ed integrazioni e alla Legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- h) avere assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di preparazione agli esami presso un organismo debitamente autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o della rappresentanza diplomatica competente.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

1. A seguito dell'approvazione del Bando pubblico di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, coloro che nella sessione a cui si riferisce il predetto Bando intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale dovranno presentare apposita istanza alla Città Metropolitana di Catania entro il termine perentorio indicato nel Bando.

2. La domanda, redatta in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a una copia non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del DPR 445/2000, in corso di validità.

3. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema allegato al Bando pubblico, di cui fa parte integrante.

Le eventuali comunicazioni integrative e/o modificative di una istanza già presentata da un candidato verranno prese in considerazione solo se prodotte entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda indicato nel Bando.

4. E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
- il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (non è ammesso che il candidato indichi un indirizzo pec intestato ad una persona giuridica o ad altra persona fisica);
- di possedere i requisiti di idoneità morale indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), del presente Regolamento;
- il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola, della sede e della data del suo conseguimento;
- di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato potrà essere soggetto ai controlli di legge da parte della Città Metropolitana di Catania;
- di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

5. Il candidato dovrà indicare nella domanda il tipo di idoneità professionale che intende conseguire: internazionale ovvero nazionale e internazionale.

6. I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, allegare alla domanda:

- copia conforme del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, in corso di validità, che attesti il loro regolare soggiorno in Italia per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo;

- copia conforme dei titoli di studio posseduti, nelle forme previste dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.

7. Il candidato in possesso del solo diploma di licenza di scuola media dovrà allegare alla domanda l'originale dell'attestato, in corso di validità, rilasciato a seguito del superamento del corso di preparazione agli esami presso un organismo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (necessario solo se il candidato non ha già prodotto alla Città Metropolitana di Catania l'originale di un attestato ancora valido in occasione di precedenti sessioni d'esame).

8. Alla domanda dovrà essere allegata l'originale dell'attestazione del versamento dell'importo di € 100,00 (euro cento/00) da effettuare sul C/C postale n. 12166955, intestato a Città Metropolitana di Catania, per diritti di segreteria, nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione: "Esame di idoneità professionale per il trasporto di merci su strada per conto di terzi".

Il predetto versamento non potrà essere in alcun caso rimborsato, né potrà essere considerato valido per altre sessioni d'esame, qualunque sia la causa (anche di forza maggiore) per la quale il candidato non ha sostenuto l'esame in una determinata sessione e intende ripresentare istanza per l'ammissione ad una sessione d'esame successiva.

Art. 7 - Adempimenti preliminari alle prove d'esame

1. Le domande pervenute al Protocollo Generale dell'Ente per l'ammissione ad una sessione d'esame verranno assegnate al competente Ufficio della Città Metropolitana di Catania a cui sono delegate le funzioni di segreteria della Commissione.

2. Tale Ufficio di segreteria, trascorso il termine ultimo di presentazione delle istanze di ammissione, provvederà a redigere un elenco nominativo dei richiedenti, completo di dati anagrafici, nonché ad effettuare i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, inerenti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati in merito al possesso dei requisiti morali e del titolo di studio.

3. Contestualmente, l'Ufficio di segreteria procederà a verificare dal proprio archivio, per ogni candidato, se ha già sostenuto l'esame con esito negativo in precedenti sessioni, in modo da poter fornire alla Commissione informazioni in merito (v. articolo 8, comma 7, del presente Regolamento).

4. Per accertare la completezza e la regolarità delle istanze presentate, nonché per verificare il possesso dei requisiti prescritti in capo ai candidati, il Presidente della Commissione esaminatrice provvederà alla sua convocazione ponendo al primo punto dell'ordine del giorno della seduta il calendario delle prove d'esame.

5. Alla predetta convocazione verrà allegato l'elenco nominativo dei candidati di cui al comma 2 del presente articolo affinché tutti i componenti della Commissione esaminatrice possano accertare la non sussistenza di motivi di incompatibilità derivanti dall'essere legati con uno o più candidati da vincoli di parentela o affinità entro il IV grado.

6. Qualora un componente effettivo della Commissione dovesse riscontrare di trovarsi, anche nei confronti di un solo candidato, nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma che precede, è tenuto a darne immediata comunicazione alla segreteria della Commissione, che provvederà, anche in deroga ai termini temporali previsti dal comma 8 dell'articolo 3, a contattare il componente supplente per sincerarsi della sua partecipazione alla seduta in sostituzione del componente effettivo.

Se anche il componente supplente (in sostituzione) dovesse trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 del presente articolo, ma in relazione ad un candidato differente da quello per il quale si è riscontrata l'incompatibilità nei confronti del componente effettivo, si procederà a convocare la Commissione in due distinte sedute, ad ognuna delle quali parteciperà il componente (effettivo o supplente) che non si trova nelle condizioni di incompatibilità in riferimento ai candidati che verranno valutati nel corso della seduta.

Nel caso in cui sia il componente effettivo che quello supplente si trovassero nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 del presente articolo in riferimento ad un medesimo candidato, per la sola valutazione di quest'ultimo la seduta potrà essere svolta alla presenza di tre soli componenti della Commissione, con il temporaneo allontanamento dalla seduta del componente che versa nelle condizioni di incompatibilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, del presente Regolamento.

Art. 8 - Ammissione all'esame

1. Nel corso della seduta di cui al comma 4 del precedente articolo 7, la Commissione esaminatrice, dopo aver stabilito il calendario delle prove d'esame relative alla sessione oggetto della seduta, procederà a verificare la regolarità delle istanze e della documentazione prodotta dai candidati, seguendo cronologicamente l'ordine di arrivo al protocollo generale.

2. Ad ogni candidato, la Commissione d'esame provvederà ad assegnare un codice identificativo personale di otto cifre, valido per la sola sessione di che trattasi, che gli verrà comunicato a mezzo posta elettronica certificata.

3. La Commissione esaminatrice escluderà il candidato dalla sessione d'esame, qualora la domanda, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non sia stata presentata entro il termine perentorio indicato nel Bando.

4. La Commissione esaminatrice escluderà il candidato dalla sessione d'esame nel caso in cui la domanda risulti essere non in regola con gli obblighi previsti in materia di imposta di bollo e/o non sottoscritta e/o non corredata:

- della copia non autenticata del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del candidato;
- dell'originale dell'attestato, in corso di validità, rilasciato a seguito del superamento del corso di preparazione agli esami presso un organismo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (necessario solamente per i candidati che sono in possesso del solo diploma di licenza di scuola media, sempre che non abbiano già trasmesso l'originale dell'attestato in occasione di precedenti sessioni d'esame e che lo stesso attestato sia ancora in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda);
- dell'originale dell'attestazione del versamento dell'importo di € 100,00 (euro cento/00) per diritti di segreteria.

5. La Commissione escluderà il candidato dagli esami nel caso in cui non provveda a dichiarare, in seno alla domanda di ammissione, quanto indicato all'articolo 6 comma 4 del presente Regolamento.

Qualora il candidato dichiarerà, quale indirizzo di posta elettronica certificata nel quale ricevere le comunicazioni personali relative all'esame, un indirizzo p.e.c. intestato ad altra persona fisica o ad una persona giuridica, sarà escluso dalla sessione d'esame.

6. Il cittadino extracomunitario sarà escluso dalla sessione d'esame qualora non alleggi alla domanda copia conforme del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, in corso di validità, nonché copia conforme dei titoli di studio posseduti, conformemente a quanto prescritto all'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.

7. La Commissione escluderà il candidato dalla sessione d'esame nel caso in cui constaterà, dagli atti prodotti dell'Ufficio di segreteria a seguito della verifica di cui al comma 3 dell'articolo 7 del presente Regolamento, che questo ha già sostenuto l'esame:

a) una sola volta con esito negativo e che l'intervallo di tempo tra la data della prova d'esame non superata e la data stabilita per la prima prova d'esame relativa alla sessione alla quale ha chiesto di essere ammesso è inferiore a mesi tre.

b) più volte con esito negativo e che l'intervallo di tempo tra la data dell'ultima prova d'esame non superata e la data stabilita per la prima prova d'esame relativa alla sessione alla quale ha chiesto di essere ammesso è inferiore a mesi dodici.

8. L'esclusione del candidato verrà comunicata allo stesso, con motivato parere della Commissione d'esame, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R., con data di invio antecedente, almeno di venti giorni, la data fissata per lo svolgimento della prima prova d'esame.

9. L'elenco dei codici identificativi (vedi comma 2 del presente articolo) dei candidati non esclusi e, pertanto, ammessi alla prima prova d'esame, sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Avvisi online" della home page, unitamente alla data e all'ora di inizio della prima prova d'esame, almeno quindici giorni prima della predetta data.

Contestualmente, verrà pubblicata la data e l'ora di inizio della seconda prova d'esame.

10. La Città Metropolitana di Catania è esonerata da qualsiasi responsabilità dipendente dalla mancata visione di quanto verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente o derivante dalla mancata consegna della corrispondenza inviata all'indirizzo indicato dal candidato, per qualsivoglia motivazione (indirizzo p.e.c. non più attivo, errata o mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, ecc...).

Art. 9 - Prove d'esame

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per conto di terzi verterà sulle seguenti materie:

- A. Elementi di diritto civile
- B. Elementi di diritto commerciale
- C. Elementi di diritto sociale
- D. Elementi di diritto tributario
- E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa
- F. Accesso al mercato
- G. Norme tecniche e gestione tecnica
- H. Sicurezza Stradale

I candidati dovranno dimostrare di possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporto merci su strada per conto di terzi.

Il livello minimo di tali conoscenze è indicato nell'allegato "A" al presente Regolamento.

2. L'esame si compone di due prove scritte, ciascuna della durata di due ore.

3. La **prima prova** d'esame consiste nella somministrazione ai candidati di una scheda contenente sessanta quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative.

4. La **seconda prova** d'esame consiste nella somministrazione ai candidati di un'esercitazione su un caso pratico. Il candidato dovrà affrontare quattro problematiche relative al caso pratico prospettato.

5. I quesiti e le esercitazioni su un caso pratico, da utilizzare per le prove d'esame, sono pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che provvede periodicamente ad aggiornarli in relazione alle modifiche normative intervenute nelle materie che formano oggetto dei medesimi quesiti ed esercitazioni.

6. Nel caso di esame completo (v. articolo 1, comma 5, lettera a) del presente Regolamento), ovvero di esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto in ambito nazionale ed internazionale, i suddetti sessanta quesiti saranno ripartiti, tra le varie materie elencate nell'allegato "A", come segue:

- venti quesiti per la materia del diritto (equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto sociale e diritto tributario);
- dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;
- dieci quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;
- dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale.

In tale fattispecie (esame completo), almeno venti dei sessanta quesiti dovranno essere relativi all'ambito internazionale.

7. Nel caso di esame integrativo (v. articolo 1, comma 5, lettera b) del presente Regolamento), ovvero di esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte di coloro che sono già in possesso dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale, i sessanta quesiti da sottoporre ai candidati durante la prima prova prescindono dalla ripartizione per materie di cui al comma che precede.

8. L'esercitazione su un caso pratico, nel caso di esame completo, sarà estrapolata dall'elenco ministeriale delle esercitazioni pratiche relative ad entrambi gli ambiti: nazionale ed internazionale, mentre, nel caso di esame integrativo, sarà estrapolata dall'elenco delle sole esercitazioni pratiche relative all'ambito internazionale.

9. Per garantire imparzialità e trasparenza, i testi delle prove d'esame da somministrare ai candidati, ovvero le schede con i sessanta quesiti (prima prova d'esame) e le esercitazioni su un caso pratico (seconda prova d'esame), verranno generati, tramite un apposito software messo a disposizione della Commissione, in modo automatico e assolutamente casuale, fra quelli pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (v. comma 5 del presente articolo).

Art. 10 - Modalità di svolgimento delle prove d'esame

1. Fatte salve cause di forza maggiore, le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della Città Metropolitana di Catania e, precisamente, nel Centro Direzionale di Via Nuovaluce n. 67/A, Tremestieri Etneo.

La sede di svolgimento delle prove d'esame verrà, comunque, resa nota ai candidati tramite il sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania, nella sezione "Avvisi online" della home page, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla sessione d'esame, di cui all'articolo 8 comma 9 del presente Regolamento.

2. Nel giorno stabilito per la prova d'esame, prima dell'accesso dei candidati nell'aula sede della prova, la Commissione procederà, tramite il software di cui al comma 9 del precedente articolo 9, a generare, in maniera anonima e casuale, un numero di testi della prova d'esame pari al numero di candidati ammessi alla prova.

Ogni testo d'esame verrà debitamente timbrato e siglato in ogni sua pagina da tutti i componenti della Commissione.

A seguire, la Commissione predisporrà un numero di buste anonime pari al numero di candidati ammessi alla prova, in ognuna delle quali verrà inserito uno dei testi della prova d'esame che è stato generato dal software e un'ulteriore busta (più piccola), anch'essa anonima, contenente una scheda in bianco, siglata da tutti i componenti della Commissione.

3. Completate le operazioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo, il Segretario della Commissione procederà all'appello dei candidati ammessi a sostenere la prova, che, al fine della loro identificazione, dovranno esibire l'originale del proprio documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità.

4. Gli extracomunitari ammessi alla prova d'esame dovranno presentarsi muniti dell'originale di un regolare permesso di soggiorno, ovvero della carta di soggiorno, in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentono l'inserimento lavorativo.

5. La mancata esibizione da parte del candidato della documentazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo implicherà la sua esclusione dalla prova d'esame e, conseguentemente, dalla sessione d'esame.

6. Il candidato che non si presenterà nel giorno o nell'ora stabilita per una prova d'esame sarà considerato rinunciatario e, pertanto, escluso dalla sessione d'esame (anche se ha già superato favorevolmente la prima prova), quali che siano le ragioni dell'assenza o del ritardo, ivi comprese quelle dovute a cause di forza maggiore.

7. È fatto divieto ai candidati di introdurre nell'aula, sede di svolgimento della prova d'esame: cellulari, palmari o altra strumentazione simile che consenta il collegamento con l'esterno dell'aula e/o con la rete internet e/o con banche e archivi di dati.

Il predetto divieto permane anche se i citati dispositivi vengono spenti.

E' vietato, inoltre, introdurre nell'aula: borse, zaini, libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, calcolatrici, carta per scrivere, penne, matite e altri strumenti di scrittura.

8. I predetti oggetti potranno essere eventualmente depositati fuori dall'aula d'esame, a cura dei candidati, prima dell'inizio della prova. La Città Metropolitana di Catania non ne garantisce in tal caso la custodia e non si assume alcuna responsabilità nel caso di furto o smarrimento di tali oggetti.

9. E' facoltà della Commissione esaminatrice stabilire variazioni e/o integrazioni di quanto disposto nei precedenti commi 7 e 8 del presente articolo, che in tal caso verranno rese note ai candidati tramite il sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania, nella sezione "Avvisi online" della home page, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 8 comma 9 del presente Regolamento.

10. Il candidato che, durante lo svolgimento della prova, venisse trovato in possesso di uno dei dispositivi e/o oggetti di cui al precedente comma 7 del presente articolo, sarà immediatamente allontanato dall'aula sede della prova e, pertanto, sarà escluso dalla sessione d'esame.

11. Effettuata l'identificazione del candidato, la Commissione provvederà a consegnare allo stesso, in maniera casuale, una delle buste anonime contenenti il testo d'esame e la busta più piccola, anch'essi anonimi.

12. A seguito della consegna delle buste anonime a tutti i candidati presenti, il Presidente della Commissione inviterà ogni candidato a compilare, con i propri dati anagrafici, la scheda presente all'interno della busta piccola, per poi riporla nuovamente al suo interno, evidenziando ai presenti di avere l'accortezza di non apporre tali dati anagrafici o altri segni identificativi in alcun'altra parte della documentazione avuta in consegna.

13. Completate le operazioni di cui al precedente comma 12, il Presidente della Commissione provvederà ad assegnare ai candidati il termine di due ore per l'esecuzione della prova e la consegna dell'elaborato svolto, dopo aver rammentato loro le regole di comportamento di cui al presente articolo, da seguire durante lo svolgimento della prova.

14. Durante la prova d'esame non è permesso ai candidati di consultare tracce, né di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri soggetti posti all'esterno dell'aula di esame, essendo consentito al candidato di comunicare esclusivamente con i componenti della Commissione esaminatrice e con gli eventuali incaricati della vigilanza.

Per lo svolgimento della prova d'esame, il candidato dovrà avvalersi, esclusivamente, della penna fornita dalla Commissione.

Durante lo svolgimento della prova d'esame, non sarà consentito ai candidati uscire dall'aula prima della definitiva consegna alla Commissione dell'elaborato svolto.

15. Il candidato che contravverrà alle disposizioni di cui al precedente comma 14 del presente articolo sarà escluso dalla sessione d'esame.

16. La Commissione esaminatrice curerà l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo con la facoltà di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni ai fini del regolare svolgimento delle prove d'esame.

Art. 11 - Valutazione delle prove d'esame

1. Completata la consegna degli elaborati da parte di tutti i candidati, la Commissione procederà a stabilire la data e l'ora di inizio della valutazione della prova d'esame svolta dai candidati, da effettuare in maniera collegiale secondo i criteri di seguito specificati.

2. La Commissione potrà attribuire al candidato un massimo di cento punti e, precisamente, un massimo di 60 punti per la prima prova d'esame e un massimo di 40 punti per la seconda prova d'esame.

3. Per la **prima prova d'esame**, la Commissione attribuirà un punto per ogni risposta esatta che verrà data ai quesiti.

Nel caso in cui il candidato dia più risposte ad un medesimo quesito, non gli verrà attribuito alcun punto, anche se, tra le diverse risposte date, una risulta essere esatta.

4. La **prima prova di esame** si considererà superata qualora verranno soddisfatte le seguenti condizioni minime:

a) per l'esame completo (v. articolo 1, comma 5, lettera a) del presente Regolamento), il candidato dovrà ottenere almeno trenta punti su sessanta, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna delle cinque materie risultanti dal raggruppamento di cui al comma 6 dell'articolo 9 del presente Regolamento, ovvero, più esplicitamente, il candidato dovrà rispondere esattamente ad almeno:

- dieci quesiti per la materia del diritto (comprendente il diritto civile, commerciale, sociale e tributario);
- cinque quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- cinque quesiti per la materia di accesso al mercato;
- cinque quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;

- cinque quesiti per la materia di sicurezza stradale.

b) per l'esame integrativo (v. articolo 1, comma 5, lettera b) del presente Regolamento), sarà sufficiente che il candidato ottenga complessivamente almeno trenta punti su sessanta, ovvero che risponda esattamente ad almeno il 50% dei sessanta quesiti, a prescindere dalla materia.

5. Il mancato superamento della prima prova d'esame comporterà la non idoneità professionale del candidato, che, pertanto, non potrà essere ammesso alla seconda prova d'esame.

La non idoneità del candidato verrà comunicata allo stesso, con motivato parere della Commissione d'esame, a mezzo posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seconda prova d'esame.

6. L'elenco dei codici identificativi (vedi comma 2 dell'articolo 8 del presente Regolamento) dei candidati che hanno superato la prima prova d'esame e, pertanto, ammessi alla seconda prova d'esame, sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Avvisi online" della home page, unitamente alla data e all'ora di inizio della seconda prova d'esame, almeno tre giorni prima della predetta data.

7. Nell'ambito della **seconda prova d'esame**, la Commissione potrà attribuire, per ognuna delle quattro problematiche relative al caso pratico prospettato al candidato, un massimo di dieci punti.

Si specifica che al candidato che affronterà una problematica del caso pratico in modo sufficientemente corretto verrà attribuito il punteggio di sei punti.

8. La **seconda prova di esame** si considererà superata se il candidato affronterà in modo sufficientemente corretto almeno due problematiche su quattro e se otterrà complessivamente, ovvero su tutti i quattro casi pratici prospettati, almeno sedici punti.

9. Il mancato superamento della seconda prova d'esame e, dunque, la non idoneità professionale del candidato, gli verrà comunicata, con motivato parere della Commissione d'esame, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla data di svolgimento della prova.

10. L'**esame** si considererà superato se, in aggiunta alle condizioni specificate nei precedenti commi del presente articolo, necessarie per il superamento delle due singole prove d'esame, il candidato otterrà il punteggio complessivo di almeno sessanta punti, ottenuti sommando i punteggi conseguiti nelle due prove d'esame.

11. Il mancato superamento dell'esame nel suo complesso e, conseguentemente, l'inidoneità professionale del candidato, verrà comunicata allo stesso, con motivato parere della Commissione d'esame, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla data di svolgimento della seconda prova d'esame.

12. Come è stato evidenziato al comma 7 dell'articolo 8 del presente Regolamento, a cui si rimanda per ulteriori specifiche, il candidato che ha già sostenuto l'esame una sola volta con esito negativo potrà essere ammesso ad una nuova sessione d'esame non prima di **tre mesi**, mentre il candidato che ha già sostenuto l'esame più volte con esito negativo potrà essere ammesso ad una nuova sessione d'esame non prima di **dodici mesi**.

13. L'elenco dei codici identificativi (vedi comma 2 dell'articolo 8 del presente Regolamento) dei candidati che hanno superato l'esame sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Avvisi online" della home page, entro venti giorni dalla data di svolgimento della seconda prova d'esame.

Art. 12 - Rilascio dell'attestato di idoneità professionale

1. L'attestato di idoneità professionale verrà rilasciato, in unico esemplare, su richiesta dell'interessato, a seguito del superamento dell'esame, dal Responsabile del competente Ufficio della Città Metropolitana di Catania, che provvederà a generarlo ed estrapolarlo tramite il Portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. La domanda, redatta in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a una copia non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

3. Alla domanda dovrà allegarsi l'originale dell'attestazione del versamento dell'importo di € 15,00 (euro quindici/00) da effettuare sul C/C postale n. 12166955, intestato a Città Metropolitana di Catania, per diritti di segreteria, nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione: "Rilascio attestato idoneità professionale trasporto merci".

All'atto del ritiro dell'attestato occorrerà produrre una marca da bollo da apporre allo stesso.

4. L'attestato sarà stampato su carta di cellulosa da 100 g/mq o superiore, di colore beige Pantone, avente formato DIN A4.

5. L'attestato dovrà presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

- un ologramma,
- fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,
- almeno una riga in microstampatura (stampa visibile soltanto con una lente di ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),
- caratteri, simboli o motivi tattili,

- doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio,
- un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.

6. Nel caso in cui il candidato abbia superato un esame integrativo (v. articolo 1, comma 5, lettera b) del presente Regolamento), all'atto del rilascio del nuovo attestato relativo al trasporto in ambito nazionale ed internazionale, l'Ufficio competente della Città metropolitana di Catania provvederà al ritiro dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.

7. Il competente Ufficio della Città Metropolitana di Catania avente funzioni di segreteria della Commissione provvederà a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di idoneità professionale.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicherà la normativa vigente in materia di trasporto merci per conto di terzi.
2. A seguito di sopravvenute norme statali e/o regionali, modificative e/o abrogative di disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata, in attesa del formale aggiornamento del presente Regolamento.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa Deliberazione Consiliare di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesserà di trovare applicazione il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio della Provincia Regionale di Catania n. 57 del 24/11/2008.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME

Allegato I parte I del Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio

L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione dell'attività di autotrasporto di merci su strada per conto di terzi verte sulle materie che seguono:

A. Elementi di diritto civile

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
2. essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;
3. essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
4. conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti.

B. Elementi di diritto commerciale

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, etc.) nonché le conseguenze del fallimento;
2. possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Il candidato deve conoscere in particolare:

1. il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, etc.);
2. gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
3. le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, etc.);
4. le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di queste normative;
5. le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

D. Elementi di diritto tributario

Il candidato deve conoscere in particolare la disciplina relativa:

1. all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;
2. alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
3. alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza, riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
4. alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
2. conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, etc.), nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;
3. sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

4. essere in grado di leggere ed interpretare un conto profitto e perdite;
5. essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
6. essere in grado di redigere un bilancio;
7. conoscere i vari elementi dell'impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
8. essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc;
9. conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l'elaborazione di schede clienti, ecc.;
10. conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
11. conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;
12. essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
13. conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto.

F. Accesso al mercato

Il candidato deve conoscere in particolare:

1. le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;
2. la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

3. i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;
4. le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica;
5. le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione.

G. Norme tecniche e gestione tecnica

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le norme relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati Membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
2. essere in grado di scegliere in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, etc.);
3. conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;
4. essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;
5. essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;
6. conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
7. conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
8. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2008/68/CE e dal regolamento (CE) n. 1013/2006;
9. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);

10. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme al trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza Stradale

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità, etc.);
2. essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati Membri (limiti di velocità, precedenza, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, etc.);
3. essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;
4. essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;
5. essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche.